

Reg. Sent. 113/2026

Depositata il 22.01.2026

1454/25 R.G. Tribunale

5350/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ABBREVIATO-

SENTENZA

(artt. 438, e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara - **dott. Gianluca Sarandrea** – all’udienza predibattimentale del giorno **22 gennaio 2026** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

L. F. T., nata ad (...) il (...) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

Detenuta pac/Assente

Difesa di fiducia dall'Avv. P. P. del Foro di Pescara

IMPUTATA

dei reati p. e p. dagli art. 81 c.p., 76 c. 3 D.lvo 159/11 perché contravveniva al divieto di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre, impostogli con Foglio di Via Obbligatorio emesso del Questore di Pescara in data 10.11.2022 e notificato il 17.11.2022.

In Pescara il 26.7.2024, 12.08.2024, 15.08.2024, 24.09.2024 19.10.2024, 29.10.2024 e 18.01.2025

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l’intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Immacolata Mustillo;
- Avv. P. P. per l'imputata

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 4.11.2025 il PM ha citato a giudizio L. F. T. per rispondere del reato riportato in epigrafe.

All'odierna udienza predibattimentale, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale, ha avanzato richiesta di definizione del processo a carico della propria assistita nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documentazione afferente diverse pronunce assolutorie riportate dalla L. in merito a medesimi fatti a lei ascritti.

Ammessa la richiesta sul rito il giudice, acquisito formalmente il fascicolo del PM, ha raccolto le conclusioni delle parti e si è pronunciato come da dispositivo.

Si contesta all'imputata di avere violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pescara in data 10.11.22.

Nessun dubbio può sorgere in ordine alla sussistenza del fatto contestato.

Dalle informative in redatte il 2.10.14, il 18.10.24, il 19.10.24, il 29.10.24, il 4.11.24, il 28.11.24 ed il 19.1.25 dal Personale della Polizia Stradale di Pescara distaccamento di Piano D'Orta emerge infatti che L. F. T., alla quale era stata applicata la misura di prevenzione adottata dal Questore di Pescara il 10.11.22, notificata il 17.11.2022, con la quale le era stato interdetto l'ingresso nel territorio del Comune di Pescara per la durata di tre anni, è stata sorpresa, nelle date 26.7.2024, 12.08.2024, 15.08.2024, 24.09.2024 19.10.2024, 29.10.2024 e 18.01.2025 in ambito territoriale del Comune di Pescara.

Pur riscontrate tali condotte, ritiene tuttavia il giudice che l'imputata debba essere mandata assolta dal reato a lei ascritto per insussistenza del fatto.

Osserva infatti sul punto la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. I, 25/06/2019, n.40832) che "In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora".

Orbene, nel caso in esame deve rimarcarsi come la L. al momento dell'applicazione della misura fosse priva di stabile dimora nel territorio nazionale.

Al riguardo la difesa ha prodotto diverse sentenze assolutorie emesse dal Tribunale di Pescara nei riguardi della medesima dove si fa esplicito riferimento a tale condizione ostativa alla validità ed efficacia del provvedimento posto a suo carico.

Che l'imputata non disponesse una stabile dimora (luogo dove il Questore le aveva intimato di rientrare) emerge, oltre che dalla documentazione prodotta dalla difesa, ma anche dalle modalità di notifica del provvedimento questorile stesso essendole stato consegnato presso i locali della Compagnia NOR CC. di Pescara.

Alla luce di tale pacifica condizione soggettiva dell'imputata e dei principi giurisprudenziali sopra indicati ne consegue che il provvedimento del Questore non può ritenersi valido ed efficace nei riguardi della L. e dunque la stessa deve essere assolta dal reato a lei ascritto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

Assolve L. F. T. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Pescara, 22.1.2026

Il Giudice
Dott. Gianluca Sarandrea